



Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Cancelleria comunale
Piazza dal Cumün 1
6835 Morbio Superiore
T: +41 91 695 20 20
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici
lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico
Via al Municipio 4
6837 Caneggio
T: +41 91 695 20 25
utc@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio
lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

RM 2555/2023

Breggia, 13 dicembre 2023

Ordinanza municipale concernente la riscossione delle imposte comunali 2024

Il Municipio di Breggia

richiamato l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC); gli articoli 274 e segg. della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT); il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vevolevi per il 2024 del 29 novembre 2023 (BU 38/2023), comunica che l'imposta comunale per l'anno 2024 è riscossa a cura dei Servizi Finanziari comunali ed

emana

le seguenti disposizioni concernenti le rate e le scadenze dell'imposta comunale 2024.

La riscossione avrà luogo in quattro rate di cui tre prelevate a titolo di acconto, nella misura del 90% circa di quanto dovuto in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, alla dichiarazione o ad un calcolo presunto.

1. I termini di scadenza per le rate di acconto sono così fissati (art. 240 LT)

Le imposte devono essere pagate **nei trenta giorni successivi** alla loro scadenza:

- per la 1° rata di acconto il 30 aprile 2024;
- per la 2° rata di acconto il 30 giugno 2024;
- per la 3° rata di acconto il 31 agosto 2024;
- per la 4° rata di conguaglio a partire dal 2025, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

2. Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 242 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del **0.25%** dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni al punto 3.

3. Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo del **0.10%** dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

4. Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle rate o dei conguagli non è pagato entro il termine di scadenza, decorre un interesse di ritardo annuo del **3.50%**, dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso (art. 243 LT).

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

5. Trattenuta imposta alla fonte (art. 113 LT)

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche in caso di restituzione di eccedenza.

6. Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di Fr. 20.00 non sono conteggiati.

7. Restituzione imposte pagate e interessi, compensazioni

Le restituzioni per imposte pagate e interessi possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente come pure a compensazione di tasse causali scoperte oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva ai punti 5 e 6.

8. Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse remunerativi dei punti 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2024.

Il tasso d'interesse di ritardo del punto 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2024. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

9. Imposta personale

L'imposta personale si eleva a Fr. 40.00 ed è dovuta a partire dal 18.mo anno di età. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).

10. Tassa di diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di Fr. 50.00 (art. 21 RLT).

11. Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

12. Validità

La presente ordinanza è valida per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:



(S. Coduri)



Il Segretario:



(A. Brugnetti)